

 Rogazionisti Scuole Paritarie secondaria secondo grado	Comunicazione alle famiglie e auguri pasquali	Padova, 30/03/2021 Com. n° 57 Sec. II Grado
--	---	--

Gentili famiglie, trasmetto alcune informazioni prima della pausa delle vacanze pasquali:

Vacanze di Pasqua: si comunica che con l'Ordinanza del ministero della salute del 26.03.2021 (allegato1) il periodo di permanenza in zona rossa per il Veneto è stato rinnovato fino al 6 aprile p.v.

Come previsto dal calendario scolastico, le lezioni, anche quelle a distanza, saranno sospese da giovedì 1° aprile a martedì 6 aprile p.v. per le vacanze di Pasqua.

Ripresa attività scolastiche: secondo le attuali disposizioni la riapertura dei servizi educativi e scolastici fino alla classe prima della **Secondaria di 1 grado** potranno essere riattivate in presenza a partire dal 7 aprile 2021.

Per la **Secondaria di 2 grado** dal 7 aprile 2021 riprende la DAD. Permane la didattica in presenza al Biennio per alunni bes insieme a gruppi di compagni della stessa classe.

Sarà nostra premura informarVi qualora in questo periodo arrivassero ulteriori aggiornamenti.

Aggiornamento normativa Covid-19: in allegato (allegato2) l'aggiornamento del 24 marzo 2021 dell'ULSS 6, prot. nr°46263, riportante le nuove indicazioni da seguire nelle scuole del territorio dell'ULSS 6 euganea.

Con i Consigli di classe è stato elaborato il documento di verifica (pagellina), nella prima parte del pentamestre.

Dopo le vacanze pasquali si prosegue per la parte finale dell'anno scolastico, tempo importante per raggiungere gli obiettivi previsti nel percorso scolastico.

È necessario ottimizzare tempo e risultati per una preparazione che consenta di raggiungere con serenità e consapevolezza quanto i docenti richiedono in questa fase dell'anno scolastico per una conclusione finale positiva.



Carissimi Genitori e alunni,

che cosa significa che Gesù è risorto? Significa che l'amore di Dio è più forte del male e della stessa morte; significa che l'amore di Dio può trasformare la nostra vita, far fiorire quelle zone di deserto che ci sono nel nostro cuore. E questo può farlo l'amore di Dio!

Celebrare la Pasqua significa credere nuovamente che Dio irrompe e non cessa di irrompere nelle nostre storie sfidando i nostri dubbi e le nostre insicurezze. Celebrare la Pasqua significa lasciare che Gesù vinca quell'atteggiamento pauroso che ci assedia e cerca di seppellire ogni tipo di speranza.

L'anno scorso il 27 marzo durante il momento straordinario di preghiera in tempo di pandemia Papa Francesco ha detto:

Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa ...

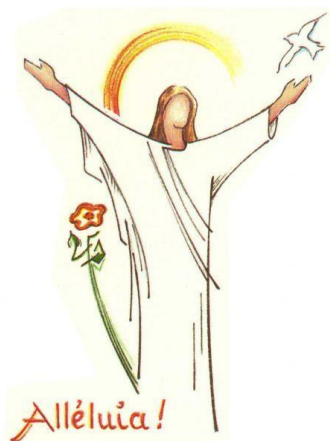
Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti.

In questo tempo particolare "lasciamoci contagiare" dall'amore che si trasmette da cuore a cuore perché ognuno di noi è in attesa di una Buona Notizia!

Portate ai vostri cari e a quanti incontrate il gioioso annuncio che Gesù il Signore della vita è risorto, portando con sé amore, gioia e speranza.

A tutti esprimo l'augurio che la Santa Pasqua rinnovi il cuore e la vita di ciascuno di noi anche da parte di tutto il personale delle Scuole Rogazionisti.

Buona Pasqua!



Scuole Rogazionisti
Secondaria di secondo grado
Via Tiziano Minio, 15 - 35134 PADOVA



Il Dirigente Scolastico
P. Sebastiano De Boni



Tel. 049 605200 - Fax 049 605067
E-mail: info@scuolerogazionisti.it
Web: www.scuolerogazionisti.it

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 marzo 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

ORDINANZA 26 marzo 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento. (21A01967)

Pag. 1

ORDINANZA 26 marzo 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta. (21A01968)

Pag. 2

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 13 febbraio 2021.

Adozione delle tariffe per i servizi resi del Corpo delle Capitanerie di porto per le procedure di cui agli articoli 7, 11, 31, 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239. (21A01768)

Pag. 4

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 13 gennaio 2021.

Individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole, inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020. Quinto elenco. (21A01758)

Pag. 6



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 26 marzo 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-*bis*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, secondo il quale «Le ordinanze di cui al secondo periodo sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate, salva la possibilità di reiterazione»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del

sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 62;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Puglia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 62;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 marzo 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Marche e nella Provincia autonoma di Trento», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 63;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;



Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 26 marzo 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 45, dal quale risulta che «i dati di incidenza, trasmissibilità ed il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono di mantenere rigorose misure di mitigazione nazionali accompagnate da puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione» e che «anche alla luce del sostenuto aumento della prevalenza di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità» permane «la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità»;

Visto che dal medesimo verbale del 26 marzo 2021 della Cabina di regia, si evince che le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e la Provincia autonoma di Trento presentano un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

Vista, altresì, la nota del 26 marzo 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che sussistono per le suddette regioni e per la Provincia autonoma di Trento le condizioni di cui all'art. 1, comma 2 del citato decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, e che pertanto è necessario reiterare, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, le misure di cui alle citate ordinanze 12 marzo 2021 e 13 marzo 2021, per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e per la Provincia autonoma di Trento;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e della Provincia autonoma di Trento;

E M A N A
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate:

a) per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Puglia, le ordinanze del Ministro della salute 12 marzo 2021, richiamate in premessa, sono rinnovate fino al 6 aprile 2021;

b) per la Regione Marche e la Provincia autonoma di Trento, l'ordinanza del Ministro della salute 13 marzo 2021, richiamata in premessa, è rinnovata fino al 6 aprile 2021.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 703

21A01967

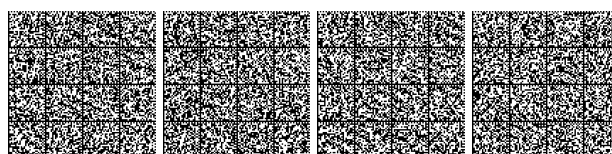
ORDINANZA 26 marzo 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;



ALLEGATO 2

REGIONE DEL VENETO



Regione del Veneto

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Padova - Via Ospedale Civile n. 22 – 35121

Prot. nr. 46263

Padova, 24.03.2021

Ai Dirigente dell'Ufficio Scolastico di Padova

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine
e grado

Ai Referenti Scolastici COVID-19 delle Scuole di
ogni ordine e grado

E, p.c. Ai Sig. Prefetto di Padova

Ai Sig.ri Sindaci

Ai Direttore Sanitario

Ai Direttori di Distretto

Oggetto: Circolare Regionale 08/03/2021 *“attività di contact tracing per i casi di COVID-19 nell'attuale scenario epidemiologico caratterizzato da elevata diffusione di Varianti di SARS-CoV-2 e identificazione di cluster in ambito scolastico- Disposizioni sulle misure di contenimento”* – ULTERIORI INDICAZIONI PER L'AMBITO SCOLASTICO DELL' AULSS6 EUGANEA

Visto l'attuale scenario epidemiologico in continua evoluzione ed i nuovi dati epidemiologici riguardanti la diffusione della variante inglese di SARS-CoV-2 nel territorio, superiore all'88% come evidenziato nel 7° report dell'Istituto Zooprofilattico del 9/03/2021, si dispongono le seguenti misure cautelative sotto indicate per **tutte le scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio dell'AULSS6 EUGANEA:**

- in presenza di un singolo caso positivo, vengono disposti 14 giorni di quarantena, con esecuzione del tampone rapido* (test rapido ad elevata sensibilità $\geq 90\%$ e specificità $\geq 97\%$) entro le 72 ore o comunque il prima possibile dall'identificazione del caso indice e del tampone molecolare al 14° giorno;
- i 14 giorni di quarantena decorrono dall'ultimo contatto con il caso indice; nel caso emerga successivamente un'ulteriore positività si procederà con il prolungamento del provvedimento di quarantena e riprogrammazione di un tampone a fine quarantena;
- la quarantena di 14 giorni si applica per tutti gli alunni ed i docenti/ operatori scolastici contatti del caso indice, nelle 48 ore antecedenti l'inizio dei sintomi (sintomatico) o dall'esecuzione del tampone positivo (asintomatico), indipendentemente dal criterio delle 4 ore di attività nella classe per i docenti/operatori scolastici; in base alla Circolare Regionale del 08/03/2021, sopra indicata, si ricorda che il SISP può effettuare una ricerca retrospettiva dei contatti, oltre le 48 ore, in casi specifici a più elevato rischio di diffusione del virus;
- in caso di rifiuto di sottoporsi al tampone rapido iniziale e/o al tampone molecolare finale l'alunno/docente/operatore scolastico dovrà osservare un periodo di quarantena di 21 giorni dal contatto con il caso positivo, poiché anche se fossero positivi dopo 21 giorni di isolamento la carica virale presente risulterebbe non infettante.

* in caso il tampone rapido venga effettuato, in maniera eccezionale, in un laboratorio privato il test antigenico utilizzato deve essere ad elevata sensibilità $\geq 90\%$ e specificità $\geq 97\%$

ALUNNI – DOCENTI/OPERATORI SCOLASTICI NEGATIVIZZATI/PREGRESSA INFEZIONE SARS-CoV-2

Gli alunni e docenti/operatori scolastici che erano risultati positivi per SARS-CoV-2 mediante PCR, sono esentati dai tamponi di screening/quarantena, se si configurano contatti di un positivo nei 90 giorni dalla loro iniziale insorgenza della malattia (sintomatici) o dalla data del tampone positivo (asintomatici), a meno che non sviluppino nuovi sintomi COVID-19 o siano immunodepressi.

ALUNNI – DOCENTI/OPERATORI SCOLASTICI PERSISTENTI POSITIVI SARS-CoV-2

Il recente confronto con immunologi suggerisce un comportamento omogeneo per tutti i soggetti positivi da covid-19, anche per le varianti di SARS-CoV-2, interrompendo l'isolamento al 21° giorno di positività se asintomatico da almeno 7 giorni e non immunodepresso, in quanto non più infettante, come già indicato nella Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020.

ALUNNI – DOCENTI/OPERATORI SCOLASTICI RIENTRO IN PRESENZA A SCUOLA

Per il rientro in classe i genitori degli alunni e docenti/operatori scolastici, sottoposti a provvedimento di quarantena o precedente provvedimento di "sorveglianza stretta/monitoraggio", devono presentare i referti dei tamponi molecolari programmati dal SISP o certificato medico di rientro dopo 21 giorni redatto dal MMG/PLS, per coloro che rifiutano di sottoporsi ai tamponi, al referente Covid della scuola.

DOCENTI/OPERATORI SCOLASTICI VACCINATI

Infine si ricorda, come da indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, che i docenti/operatori scolastici vaccinati, anche se hanno completato il ciclo vaccinale, devono sempre utilizzare i DPI, mantenere i distanziamenti e soprattutto si ribadisce che se contatti di un caso positivo sono soggetti a provvedimento di quarantena ed ai tamponi di screening.

Le presenti disposizioni verranno applicate a partire dalle segnalazioni del 24/03/2021.

A disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

Il Direttore UOC
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dr.ssa Ivana Simoncello

